



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 453	di data 22/12/21

Oggetto: L.P. N. 13/2007. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI, ADULTI E DISABILI. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo 19.01.2012, n. 23587 racc., in materia di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 5, comma 1 lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto dello stesso al Comune di Trento e, in particolare, al Servizio Attività sociali (ora Servizio Welfare e coesione sociale);
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;

vista in particolare la deliberazione della Giunta provinciale di data 29.07.2019 n. 1116 che, nell'allegato n. 1, sostituito da ultimo con deliberazione 28 maggio 2021 n. 911, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando sia i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive sia i corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello locale rientranti nelle macroaree dei livelli essenziali erogati da soggetti accreditati transitoriamente;

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta provinciale di data 27.11.2020, n. 1950 avente ad oggetto "Individuazione dei criteri per il riconoscimento dei maggiori oneri, conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, agli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario nonché definizione delle modalità di erogazione delle risorse per far fronte a tali oneri contrattuali";

rilevato che ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.p. n. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della L.p. n. 3/2006;
- b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati

pagina 1/8

ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio;

c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;

rilevato altresì che, ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.p. n. 13/2007, l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;

considerato che l'esecuzione di detti servizi coinvolge numerosi enti del Terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Enti di patronato, imprese sociali nonché fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro), aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.p. n. 13/2007, riconosciuti quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;

preso atto che con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale". La disciplina dettata dal Regolamento è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;

dato atto inoltre che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6, della L.p. 13/2007 e dell'art. 21, comma 2 del succitato Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione, i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 gestivano servizi socio-assistenziali per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento sono stati provvisoriamente autorizzati e accreditati - in via transitoria - fino al 30/06/2021;

viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1092 di data 19 luglio 2019, avente ad oggetto "D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg - Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale. Costituzione del Registro dei soggetti accreditati di cui all'art. 10 del Regolamento e dell'Elenco dei soggetti autorizzati previsto dall'art. 4, c.4, del medesimo D.P.P. n. 3 - 78/Leg", che definisce l'architettura sistemica, l'impianto ed i contenuti del Registro dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali;
- le determinazioni del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento n. 244 del 05. 08.2019 e n. 276, di data 23.08.2019 e s.m., riferite alla ricognizione dello stato di consistenza del Registro dei soggetti accreditati, in esito all'istruttoria svolta dalla Provincia, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore interessati, con le quali viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della P.A.T. dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati transitoriamente ai sensi di tali provvedimenti;

verificato che gli enti finanziati a retta riportati negli Allegati alla presente n. 1, 2 e 3, risultano tra i soggetti accreditati transitoriamente;

atteso che la Giunta provinciale con deliberazione 30.11.2018 n. 2215 ha autorizzato le Comunità/Territorio/Comun general de Fascia, a regolare i rapporti contrattuali con i soggetti erogatori dei servizi finanziati a retta secondo le modalità praticate dalla Provincia, ovvero mediante scambio di corrispondenza, tramite l'invio da parte del Dirigente di una proposta contrattuale successivamente confermata tramite sottoscrizione di una separata nota di accettazione da parte del legale rappresentante degli enti medesimi, fino a nuove disposizioni sulla base di quanto disposto dall'art. 53, comma 7, primo periodo della L.p. n. 13/2007 ed alla conclusione delle nuove procedure di affidamento e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2021;

ricordato inoltre che negli ultimi due anni il nostro paese è stato profondamente colpito in ogni aspetto relazionale, sociale ed economico dalla pandemia da Covid 19 e dalle misure governative e locali volte ad arginare e prevenire il diffondersi del contagio;

richiamata al riguardo la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022" che, all'art. 27 rubricato "Proroga di affidamenti,

convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, come modificato da ultimo dall'art. 37 della L.p. 4 agosto 2021, n. 18, dispone che “in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socioeducativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”;

atteso inoltre che, stante le esigenze e le criticità sollevate dalle Organizzazioni del privato sociale che si stanno occupando della gestione dei servizi socio-assistenziali in questo momento particolarmente complesso, in data 8 giugno 2021 il Comune di Trento ha sottoscritto il “Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 829 di data 21.05.2021 e dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 121 di data 31.05.2021. Il Protocollo impegna la Provincia, le Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., i Comuni di Trento e Rovereto, il Consorzio dei Comuni, la Federazione Trentina della Cooperazione e la Consulta Provinciale delle Politiche sociali a realizzare un percorso condiviso e congiunto, con l'individuazione di interventi mirati che facilitino il processo riferito agli adempimenti per la messa a regime del nuovo sistema entro un termine ragionevole e non oltrepassabile, garantendo in ogni caso la continuità nell'erogazione dei servizi;

dato atto inoltre che, nel quadro delineato dal Protocollo citato, con D.P.P. N. 11-45/Leg. di data 11/06/2021, recante “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale) è stata, tra l'altro, posticipata l'attuale scadenza del 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi da parte dei soggetti in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO temporanei che intendono rispettivamente svolgere servizi socio-assistenziali nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;

considerato peraltro che, allo stato attuale, è necessario non solo valutare una ridefinizione complessiva delle modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali a seguito della pandemia da Covid-19 che ha profondamente modificato lo stile di vita ed anche le esigenze della popolazione, ma anche prendere atto del fatto che il quadro giuridico inerente alla materia di cui trattasi è stato recentemente meglio dettagliato ed integrato con i seguenti interventi giurisprudenziali e normativi:

- con sentenza n. 131 del 26 giugno 2020 la Corte costituzionale ha sancito la pari dignità tra strumenti basati sulla competizione (appalti e concessioni) e strumenti basati sulla collaborazione (co-programmazione e co-progettazione), riconoscendo altresì che nell'art. 55 del D.Lgs 117/2017 si realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione;
- con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 di data 31.03.2021 sono state approvate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore)”, allo scopo di supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione dei suddetti articoli che individuano una misura di sostegno ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti, plasmati sulla natura specifica del Terzo settore. Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di “assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore” nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;

considerato che la Provincia di Trento con deliberazione n. 911 di data 28 maggio

2021 nell'ottica di una ridefinizione complessiva delle modalità di erogazione dei servizi rivolti a minori, adulti e disabili ha individuato i primi criteri per la determinazione dei costi dei servizi socio-assistenziali applicabili per il calcolo di corrispettivi, tariffe, contributi o voucher, a seconda delle modalità di affidamento che ogni Comunità andrà a scegliere nell'erogazione dei servizi;

dato atto che la medesima Provincia di Trento, coinvolgendo Comuni e Comunità di Valle, ha quindi intrapreso un percorso di studio ed analisi rispetto alla tematica della disabilità volto a rilevare i bisogni attuali e, conseguentemente, definire le strategie operative più idonee ed efficienti per dare risposta agli stessi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei parametri e delle voci di spesa da prendere a riferimento per l'eventuale determinazione del valore delle rette allorquando si dovesse propendere per il proseguimento di tale modalità di gestione del servizio ovvero delle prestazioni e dei connessi costi diretti e indiretti da considerare in sede di definizione del valore da porre a base di gara oppure da qualificare in termini di spese rimborsabili;

rilevato che gli enti interessati trasmettendo all'Amministrazione comunale entro il termine assegnato del 27 novembre 2021 le dichiarazioni e la documentazione richiesta per i finanziamenti a retta dell'anno 2022 hanno espressamente palesato la propria disponibilità a fornire anche per il prossimo esercizio i servizi in oggetto alle condizioni attualmente in essere;

preso atto al riguardo che rientra negli obblighi dell'Amministrazione comunale garantire, in via continuativa, l'erogazione degli interventi socio-assistenziali di livello locale che attengono al sistema integrato dei servizi sociali di cui all'art. 4 della L.p. n. 13/2007;

ritenuto quindi opportuno, alla luce del quadro giuridico e fattuale ricostruito ed al fine di garantire la continuità dei servizi all'utenza, disporre la prosecuzione fino al 31.12.2022 della fornitura dei servizi di livello locale, finanziati a retta, a carattere residenziale, semiresidenziale, interventi educativi a domicilio per minori, adulti e disabili, alle organizzazioni elencate negli Allegati n. 1, 2 e 3, tra cui rientra un fornitore fuori provincia in possesso di provvedimento autorizzatorio richiesto dalla specifica disciplina per l'esercizio del servizio, in quanto lo stesso ha rappresentato e continua a rappresentare la soluzione ottimale per l'utente assistito in base a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 18.12.2015, n. 2419;

verificato che alla data del 21 dicembre 2021 per Casa generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe – Comunità Murialdo, GSH s.c.s., SOS Villaggio del Fanciullo s.c.s., Eliodoro s.c.s, Progetto s.c.s. ed il Ponte s.c.s. sono state pubblicate le determinazioni dirigenziali provinciali di autorizzazione e accreditamento definitivi per le aree funzionali relative ai servizi rispettivamente di interesse;

accertato altresì che gli altri enti accreditati provvisoriamente (contenuti negli Allegati n. 1, 2 e 3) hanno dichiarato di aver presentato domanda oppure di essere edotti dell'obbligo di presentare domanda di accreditamento definitivo al competente Servizio provinciale entro il termine del 31.12.2021 pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO provvisori e quindi la risoluzione dell'affidamento della gestione dei servizi cui trattasi;

considerato che in ragione della presumibile fruizione dei servizi, dei corrispettivi giornalieri o orari sopracitati, dell'andamento storico e della relativa spesa, nonché degli utenti in carico e di quelli che potrebbero essere ammessi nel corso del prossimo anno, la spesa presunta da impegnare per l'anno finanziario 2022 per gli interventi socio-assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, educativi a domicilio è quantificata in:

- Euro 1.200.000,00 per servizi a favore di minori così come riportato nell'Allegato n. 1 di data odierna, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, ove sono riportati gli enti erogatori dei servizi e il corrispondente importo presunto annuo;
- Euro 210.000,00 per servizi a favore di adulti così come riportato nell'Allegato n. 2 di data odierna, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, ove sono riportati gli enti erogatori dei servizi e il corrispondente importo presunto annuo;
- Euro 7.617.500,00 per servizi a favore di disabili così come riportato nell'Allegato n. 3 di data odierna, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente

forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, ove sono riportati gli enti erogatori dei servizi e il corrispondente importo presunto annuo;

rilevato che - rispetto agli interventi a favore di minori ed adulti di cui agli Allegati 1 e 2 - occorre impegnare con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2023 gli importi rispettivamente di Euro 1.200.000,00 al capitolo 301 "interventi per l'infanzia e minori: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - minori e giovani (gestione associata)" ed Euro 210.000,00 al capitolo 556 "interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale per adulti (gestione associata)";

considerato peraltro che, a fronte dell'attuale stanziamento di bilancio relativo alla spesa per servizi a favore di disabili pari ad Euro 7.508.150,00, è possibile procedere all'impegno parziale del medesimo importo ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento di contabilità sul Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023 e successive variazioni, annualità 2022 al capitolo 524 "interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale per disabili in strutture (gestione associata)" con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità, rimandando a successivo provvedimento l'impegno della rimanente somma pari ad Euro 109.350,00;

dato atto che le suddette voci di spesa potranno essere finanziate anche con le risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito relativo all'anno finanziario 2020 (anno di imposta 2019) che i cittadini hanno destinato a sostegno di attività sociali del comune di residenza;

atteso che come disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 911 di data 28 maggio 2021, n. 1116 di data 29.07.2019 e n. 1950 di data 27.11.2020 sopra richiamate:

- agli enti erogatori dei servizi di cui trattasi verranno riconosciuti i corrispettivi giornalieri o orari per i servizi di livello locale ivi indicati;

- nel caso di soggetti con bisogni socio-assistenziali particolarmente complessi o che necessitano di forme di sostegno personalizzate il servizio sociale può concordare e riconoscere all'organizzazione che gestisce il servizio una retta individualizzata volta a coprire i costi dell'assistenza aggiuntiva necessaria per la gestione del caso;

preso atto che gli interventi sono disposti su segnalazione dell'assistente sociale cui compete, anche mediante l'utilizzo di una scheda di accesso ai servizi validata a livello provinciale e approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 104/2014 e ss.mm., l'accertamento dello stato di bisogno, la valutazione tecnico professionale e la definizione del bisogno da effettuare prima della presa in carico dell'utente, e, successivamente, nella fase di inserimento, l'individuazione della tipologia di servizio con indicazione dell'entità dell'intervento da erogare;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
 - la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
 - il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg., “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”;
 - la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
 - il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre, ai sensi dell'art. 27 della L.p 3/2020, per le motivazioni di cui in premessa, la prosecuzione per l'anno 2022, della fornitura dei servizi finanziati a retta a carattere residenziale, semiresidenziale, interventi educativi a domicilio per minori, adulti e disabili agli enti elencati negli Allegati n. 1, 2 e 3 di data odierna, nei quali si richiama la presente, che firmati digitalmente dalla sottoscritta Dirigente formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

2. di demandare al Servizio Welfare e coesione sociale l'accertamento dell'avvenuta presentazione da parte degli enti non ancora accreditati in via definitiva, della domanda di accreditamento al competente Servizio provinciale entro il termine del 31.12.2021, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento provvisori e quindi la risoluzione dell'affidamento della gestione dei servizi cui trattasi;

3. di autorizzare la conseguente spesa contrattuale complessiva presunta su base annua pari a Euro 9.027.500,00 così suddivisa:

- Euro 1.200.000,00 (comprensiva di iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) per il corrispondente importo riportato nell'Allegato n. 1 - nei quali si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente

determinazione - finalizzati ad attuare interventi socio assistenziali di livello locale a favore di minori,

- Euro 210.000,00 (comprensiva di iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) per il corrispondente importo riportato nell'Allegato n. 2 - nel quali si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione - finalizzati ad attuare interventi socio assistenziali di livello locale a favore di adulti,

- Euro 7.617.500,00 (comprensiva di iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) per il corrispondente importo riportato nell'Allegato n. 3 - nel quali si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione - finalizzati ad attuare interventi socio assistenziali di livello locale a favore di disabili;

4. di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021 – 2023, che presentano la necessaria disponibilità:

- Euro 1.200.000,00 (comprensiva di iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) al capitolo 301 "interventi per l'infanzia e minori: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - minori e giovani (gestione associata)";

- Euro 210.000,00 (comprensiva di iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) al capitolo 556 "interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale per adulti (gestione associata)";

5. di impegnare parzialmente, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa relativa servizi socio-assistenziali finanziati a retta per disabili imputando la somma di Euro 7.508.150,00 (comprensiva di iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) al capitolo 524 "interventi per la disabilità: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale per disabili in strutture (gestione associata)" con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2023, rinviando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della rimanente somma pari ad Euro 109.350,00;

6. di riconoscere agli enti indicati negli Allegati n. 1, 2 e 3 - nei quali si richiama la presente, che firmati digitalmente dalla sottoscritta Dirigente formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione - il corrispettivo giornaliero od orario per i servizi socio-assistenziali di livello locale definiti nelle linee di indirizzo e coordinamento contenute nel primo stralcio di programma sociale provinciale per la XVI legislatura, approvato con deliberazione di Giunta provinciale 29 luglio 2019 n. 1116, come incrementato con deliberazione della Giunta provinciale 27 novembre 2020 n. 1950 e come aggiornato con deliberazione di Giunta provinciale 28 maggio 2021 n. 911, una volta verificata l'avvenuta presentazione da parte dei medesimi enti non ancora accreditati in via definitiva, della domanda di accreditamento al competente Servizio provinciale;

7. di dare atto che, sempre in base alle linee di indirizzo attualmente in vigore, nel caso di soggetti con bisogni socio-assistenziali particolarmente complessi o in situazioni particolari le Comunità/Territorio Val d'Adige possono concordare e riconoscere all'organizzazione che gestisce il servizio una retta individualizzata volta a coprire i costi dell'assistenza aggiuntiva per la gestione del caso;

8. di dare atto anche che i servizi sociali territoriali, in analogia a quanto espressamente previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale 18.12.2015 n. 2419, possono individuare in via straordinaria e, solo se rappresenta la soluzione ottimale per lo specifico caso, ulteriori organizzazioni anche fuori provincia, facendo riferimento, ove possibile, ai corrispettivi previsti per le medesime tipologie di servizi;

9. di autorizzare il pagamento della spesa oltre che per variazioni dei corrispettivi nel corso dell'esercizio finanziario, anche nell'eventualità che gli utenti in carico siano trasferiti da una struttura ad un'altra o che per essi siano modificate le modalità di inserimento, se dalla variazione progettuale non deriva un aumento significativo della spesa;

10. di liquidare mensilmente ad ogni ente erogatore il corrispettivo verso presentazione di regolare documento fiscale, con indicata per ogni singolo utente la quantità e la tipologia delle

prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese, fatta salva ogni diversa ed ulteriore modalità di rendicontazione da definire in accordo con il contraente;

11. di dare atto che, a garanzia dell'imprescindibile interesse pubblico sotteso, nelle more della formalizzazione della proroga per scambio per corrispondenza, si prosegue con l'erogazione del servizio;

12. di dare atto che la prosecuzione della fornitura dei servizi di cui al punto 1. rispetto gli enti di cui agli Allegati n. 1, 2 e 3 - nei quali si richiama la presente, che firmati digitalmente dalla sottoscritta Dirigente formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione - sarà formalizzata mediante scambio di corrispondenza;

13. di dare atto che la sottoscritta, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipula del contratto;

14. di indicare la sottoscritta quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento dei contratti;

15. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31/12/2022.

Allegati in formato elettronico
ALLEGATI N. 1 - N. 2 E N. 3

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 22/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 453

di data 22/12/21

Oggetto: L.P. N. 13/2007. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI, ADULTI E DISABILI. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	12011.03.00301	U.1.03.02.15.008	1504			1.200.000 ,00	"	96088 (9104866)
U		2022	12041.03.00556	U.1.03.02.15.008	1507			210.000,0 0	"	96089 (9104873)
U		2022	12021.03.00524	U.1.03.02.15.008	1505			7.508.150 ,00	"	96090 (9104874)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 27 dicembre 2021

pagina 1/2

